

REGOLAMENTO (CEE) N. 2891/89 DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 1989

che fissa i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89⁽²⁾, in particolare gli articoli 8 e 12, paragrafo 1,

considerando che i prezzi limite ed i prelievi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75 devono essere fissati in anticipo per ogni trimestre secondo i metodi di calcolo indicati nel regolamento (CEE) n. 1755/89 della Commissione, del 20 giugno 1989, che fissa i prelievi ed i prezzi limite nel settore delle carni suine⁽³⁾;

considerando che i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle carni suine sono stati fissati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1755/89 della Commissione, per il periodo che va dal 1° luglio al 30 settembre 1989 e che è quindi necessario procedere alla nuova fissazione per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1989; che questa fissazione deve essere effettuata, di regola, sulla base dei prezzi dei cereali da foraggio nel periodo dal 1° aprile al 31 agosto 1989;

considerando che, nel fissare il prezzo limite valevole dal 1° ottobre, dal 1° gennaio e dal 1° aprile, si deve tener conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale solo se il valore della quantità di cereali da foraggio registra un minimo di variazione rispetto al valore utilizzato per il calcolo del prezzo limite del trimestre precedente; che questo minimo di variazione è stato fissato al 3% dal regolamento (CEE) n. 2766/75 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3906/87⁽⁵⁾;

considerando che il valore della quantità dei cereali da foraggio si discosta di più del 3% dal valore utilizzato per il trimestre precedente; che è quindi necessario tener conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul

mercato mondiale in sede di fissazione dei prezzi limite per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1989;

considerando che, nel fissare il prelievo valevole dal 1° ottobre, dal 1° gennaio e dal 1° aprile, occorre tener conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale solo se nella stessa data viene fissato un nuovo prezzo limite;

considerando che è stata effettuata una nuova fissazione dei prezzi limite; che è quindi necessario fissare i prelievi tenendo conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale;

considerando che, per i prodotti del settore delle carni suine per i quali l'aliquota del dazio è stata consolidata nel quadro del GATT, i prelievi sono limitati all'importo risultante da tale consolidamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 616/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, relativo all'applicazione dei prelievi all'importazione dei prodotti del settore delle carni suine provenienti dal Portogallo⁽⁶⁾, ha sospeso l'applicazione dei prelievi alle importazioni dei prodotti del settore delle carni suine in provenienza dal Portogallo a causa della minima differenza di prezzo praticato nella Comunità, da una parte, e nel Portogallo, dall'altra; che questa situazione continua a sussistere;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 1989, i prezzi limite come pure i prelievi previsti rispettivamente agli articoli 12 e 8 del regolamento (CEE) n. 2759/75 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento, sono fissati agli importi indicati in allegato.

2. Tuttavia, per i prodotti dei codici NC 0206 30 21, 0206 30 31, 0206 41 91, 0206 49 91, 1501 00 11, 1601 00 10, 1602 10 00, 1602 20 90 o 1602 90 10, per i

(1) GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.

(3) GU n. L 172 del 21. 6. 1989, pag. 8.

(4) GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 25.

(5) GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 11.

(6) GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 45.

quali l'aliquota del dazio è stata consolidata nel quadro del GATT, i prelievi sono limitati all'importo risultante da tale consolidamento.

3. Per le importazioni dal Portogallo dei prodotti di cui al paragrafo 1 che vi si trovano in libera circolazione,

l'applicazione dei prelievi contemplati ai paragrafi 1 e 2 è sospesa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 settembre 1989, che fissa i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle carni suine

Codice NC	Prezzi limite ECU/100 kg	Ammontare dei prelievi ECU/100 kg	Dazio convenzionale consolidato nel quadro del GATT (%)
0103 91 10	88,33	41,20	—
0103 92 11	75,12	35,03	—
0103 92 19	88,33	41,20	—
0203 11 10	114,86	53,57	—
0203 12 11	166,55	77,68	—
0203 12 19	128,64	60,00	—
0203 19 11	128,64	60,00	—
0203 19 13	186,07	86,78	—
0203 19 15	99,93	46,61	—
0203 19 55	186,07	86,78	—
0203 19 59	186,07	86,78	—
0203 21 10	114,86	53,57	—
0203 22 11	166,55	77,68	—
0203 22 19	128,64	60,00	—
0203 29 11	128,64	60,00	—
0203 29 13	186,07	86,78	—
0203 29 15	99,93	46,61	—
0203 29 55	186,07	86,78	—
0203 29 59	186,07	86,78	—
0206 30 21	138,98	64,82	7
0206 30 31	101,08	47,14	4
0206 41 91	138,98	64,82	7
0206 49 91	101,08	47,14	4
0209 00 11	45,94	21,43	—
0209 00 19	50,54	23,57	—
0209 00 30	27,57	12,86	—
0210 11 11	166,55	77,68	—
0210 11 19	128,64	60,00	—
0210 11 31	323,91	151,07	—
0210 11 39	254,99	118,93	—
0210 12 11	99,93	46,61	—
0210 12 19	166,55	77,68	—
0210 19 10	147,02	68,57	—
0210 19 20	160,80	75,00	—
0210 19 30	128,64	60,00	—
0210 19 40	186,07	86,78	—
0210 19 51	186,07	86,78	—
0210 19 59	186,07	86,78	—
0210 19 60	254,99	118,93	—
0210 19 70	320,46	149,46	—
0210 19 81	323,91	151,07	—
0210 19 89	323,91	151,07	—
0210 90 31	138,98	64,82	—
0210 90 39	101,08	47,14	—
1501 00 11	36,76	17,14	3
1501 00 19	36,76	17,14	—
1601 00 10	160,80	92,23	24
1601 00 91	269,92	158,28	—

Codice NC	Prezzi limite ECU/100 kg	Ammontare dei prelievi ECU/100 kg	Dazio convenzionale consolidato nel quadro del GATT (%)
1601 00 99	183,78	104,88	—
1602 10 00	128,64	80,79	26
1602 20 90	149,32	90,91	25
1602 41 10	281,41	167,32	—
1602 42 10	235,46	135,70	—
1602 49 11	281,41	173,69	—
1602 49 13	235,46	142,50	—
1602 49 15	235,46	140,15	—
1602 49 19	155,06	88,61	—
1602 49 30	128,64	79,31	—
1602 49 50	76,96	56,98	—
1602 90 10	149,32	90,91	26
1602 90 51	155,06	88,61	—
1902 20 30	76,96	61,79	—

NB: I codici NC e i richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 2658/87 della Commissione, modificato (GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1).